

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:

- dott. Vincenzo Pupilella

Presidente

N.

- dott. Margiolina Mastronardi

consigliere

- dott. Rita Pasqualina Curci

consigliere rel.

ha pronunciato, e dato lettura del dispositivo alla odierna udienza di discussione del la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro promossa da:

rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, elettivamente domiciliato come in atti

appellante

#### contro:

MINISTERO DELLA DIFESA - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri/legale rapp.ti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliati

appellati

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

I difensori delle parti costituite, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in
funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante,
sergente dell'esercito italiano in congedo e già beneficiario di indennizzo per le "vittime del
terrorismo".
dall'a dall'a aveva partecipato alla missione internazionale di pace
"ISAF XIV" in Afghanistan, con la qualifica di "operatore EOD 1° livello e conduttore del
Team comando". In data rimaneva coinvolto in un conflitto a fuoco, durante il
servizio, e veniva raggiunto da un proiettile di fucile mitragliatore, fermato dal giubbetto
antiproiettile. Nell'occasione gli veniva diagnosticato
Rientrato in Italia, il chiedeva, in data il riconoscimento dei benefici in favore
delle vittime del dovere, ex lege 206/04.
In data il ricorrente veniva sottoposto a visita presso la CMO di La Spezia che lo
riconosceva "permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato in modo
assoluto e da collocare in congedo assoluto".
La stessa Commissione in data quantificava nella misura del 24% l'invalidità
complessiva, commisurando nel 21% l'invalidità permanente, nel 10% il danno biologico e
nel 3% il danno-morale.
I Ministero della Difesa, con decreto n. , riconosceva al lo status di
'vittima del terrorismo" e liquidava la somma di € 239.880,46 a titolo di speciale elargizione,
corrisposta in relazione all'applicazione del parametro del 100%, per essere stato il
sottufficiale riformato per le stesse infermità per le quali gli veniva riconosciuto lo status di
vittima del terrorismo.
l na contestato il provvedimento de quo, inizialmente impugnato dinanzi al TAR
Lazio, agendo dinanzi al Tribunale di Campobasso per il riconoscimento del diritto ad
ottenere i benefici previsti dalla legge 206/04 e, quindi, all'assegno vitalizio ex art. 5, co. 3, l.
206/2004, nonché all'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 l. 407/1998.



Il dedotto nel ricorso che l'Amministrazione aveva violato ed erroneamente
applicato i criteri di cui all'art.6 legge 206 del 2004 e del DPR 181/09, relativamente alla
quantificazione dell'invalidità permanente e della relativa riduzione dell'integrità fisica.
Ha chiesto, quindi, la disapplicazione del decreto n. del Ministero della
Difesa nella parte in cui non contempla il complesso dei benefici previsti in favore delle
"vittime del terrorismo"; del verbale n. ella CMO di La Spezia nella parte in
cui l'invalidità complessiva è stata valutata nella misura del 24%, anziché del 60% o in
subordine del 40% ; del verbale n. della CMO di La Spezia nella parte in cui
la menomazione dell'integrità fisica derivante dall'infermità è stata giudicata ascrivibile
all'ottava, anziché alla sesta categoria, tabella A D.P.R. 915/78; della nota del Ministero della
Difesa datata con cui era stata rigettata la sua istanza del "in quanto
sull'argomento risulta pendente ricorso al TAR Lazio".

I Ministeri resistenti si sono costituiti ed hanno eccepito, innanzitutto, il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.

Nel merito hanno dedotto la infondatezza dei requisiti legittimanti il beneficio richiesto, evidenziando che i giudizi medico legali costituiscono valutazioni di ordine tecnico e, pertanto, restano sottratti al sindacato di legittimità da parte del GA.

Hanno, inoltre, censurato come errata l'interpretazione operata dal ricorrente circa l'art.6 della legge 206/04, deducendo che tale disposizione avrebbe disposto la possibilità di una rivalutazione di quanto liquidato alla vittima del terrorismo prima della sua entrata in vigore, il 26.8.04, in relazione all'aggravamento sopravvenuto al danno morale e al danno biologico. Nel caso di specie, invece, al militare di truppa la percentuale di invalidità permanente e la relativa liquidazione risalgono al , ossia dopo l'entrata in vigore della menzionata norma, la quale non avrebbe introdotto un principio generale per la rivalutazione delle percentuali di invalidità già corrisposte.

I resistenti hanno anche contestato la sussistenza del requisito sanitario ed in particolare la percentuale invalidante indicata dal ricorrente e legittimante la concessione dei benefici richiesti. Hanno, altresì, dedotto che l'Amministrazione non avrebbe potuto discostarsi dal responso della CMO in ordine all'invalidità riconosciuta, attesa la natura vincolante del parere tecnico espresso da detto organo collegiale.



nato Da. PUPILELLA VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC. PER. CA DI FIRMA QUALIFICATA Senal#. 7173db1f77689ed7adbe8c5943b1572f rmato Da: CURCI RITA PASQUALINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: da320823bdoebb2b79e60ef91b4af4f

Infine, i Ministeri hanno eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle provvidenze richieste, considerando quale atto interruttivo la notifica del ricorso, e in subordine l'intervenuta prescrizione decennale.

Il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del Giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha ritenuto infondate le richieste del ricorrente, valutando come del tutto apodittiche le contestazioni mosse alle quantificazioni delle percentuali operate dalla Commissione Medica, appalesandosi come meramente esplorativa la invocata CTU (che è mezzo di prova del GL e non della parte).

In particolare le valutazioni della CMO rispetto alla invalidità permanente, al danno biologico e al danno morale erano coerenti con le previsioni normative, rientrando i valori accertati nel *range* di riferimento previsto per ciascuna delle categorie richiamate, contemplante un minimo ed un massimo.

Il ricorrente non ha, peraltro, specificatamente argomentato in ordine gli errori che la CMO avrebbe commesso nelle richiamate valutazioni.

Il Giudice del lavoro ha, peraltro, aggiunto che "il ricorso è del tutto carente (anzi assente) circa la descrizione delle conseguenze fisiche dell'evento subito dal ricorrente e della compromissione del suo equilibrio psico-fisico (cfr. art.6, comma 1, della legge n.206 del 2004) anche in relazione alla presunta sottostima di tutti o taluni aspetti delle conseguenze fisiche e psicologiche subite".

Avverso tale pronuncia ha proposto appello il deduce "Violazione degli artt. 132, comma 4 (118 disp. att). nonché 111, comma 6, della Costituzione, in relazione all'art. 360 comma 1, nnrr. 3,4 e 5".

Il Tribunale di Campobasso avrebbe ritenuto attenibili le valutazioni della CMO, nonostante nel relativo verbale non vi fosse alcuna indicazione in merito alle modalità di quantificazione dei singoli parametri dell'invalidità complessiva. Di fatto è stato così impedito al ricorrente di ricostruire il percorso logico giuridico in base al quale sono state effettuate 1e valutazioni in ordine alla Invalidità permanente (IP), al Danno Biologico (DB) ed al Danno Morale (DM).

E confermerebbe ciò il fatto che la Difesa Erariale ha dovuto far redigere all'organo tecnico una ulteriore relazione tecnica (di ben 4 pagine) per tentare (senza riuscirvi) di rendere intellegibili i criteri valutativi utilizzati, ma mai esplicitati nel verbale impugnato.

Si aggiunge che il riconoscimento da parte della C.M.O. di un'invalidità complessiva pari al 24%, inferiore ad 1/4 della capacità lavorativa, è del tutto incoerente rispetto alla dichiarata

inidoneità al servizio di istituto del conferma della erroneità delle conclusioni espresse nel verbale impugnato e, in conseguenza, nella sentenza del Tribunale di Campobasso.

Il Giudice avrebbe, in particolare, erroneamente ritenuto infondate le censure mosse dal ricorrente alla valutazione relativa alla IP, affermando che "....anche in questo caso non vi è alcuna spiegazione logica in quanto la tabella prevede un range, per cui la percentuale di IP che consente l'ascrivibilità alla ottava categoria può bene essere un numero compreso tra il 21% ed il 30%, proprio per espressa previsione di legge (il criterio del range, invero, è tipico della medicina legale laddove le patologie vanno valutate nel loro specifico atteggiarsi e non secondo categorie statiche). Il ricorrente non indica le censure medico legali che gli darebbero diritto alla percentuale superiore invocata".

Il aveva già impugnato dinanzi al TAR Lazio il verbale quanto alla ascrizione tabellare della patologia che ha determinato la sua cessazione dal servizio, e il relativo giudizio è tuttora pendente; dall'altro nel ricorso di primo grado egli aveva richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui tra le due percentuali, minima e massima prevista per una Categoria della Tabella A andrebbe applicata quella più favorevole ai fini della liquidazione dei benefici economici.

Né la C.M.O. ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla quantificazione degli altri due parametri (DB e DM).

E il ricorrente avrebbe anche provato la sussistenza dei presupposti per applicare i massimi valori del range in quanto maggiormente congrui e attagliati al caso di specie.

In merito, in particolare, al Danno Biologico il prendere quale riferimento il valore massimo del 15%, si è richiamato sia alla relazione dei competenti organi della ASL Molise (che avevano diagnosticato un "

con il quale la medesima

C.M.O. spezzina ha giudicato l'allora ricorrente "permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto". Fatto, quest'ultimo, ritenuto idoneo a giustificare la medesima prospettazione anche per il Danno Morale.

Si censura, quindi, la decisione del Giudice di *prime cure* che non ha inteso disporre una ctu medico legale, nonostante le contraddizioni e le lacune evidenziate nelle valutazioni dell'Amministrazione.

Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati, I Reparto, nella parte in cui non contempla il complesso dei benefici previsti in favore delle "Vittime del Terrorismo', nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi, ovvero: - della dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia – Commissione Medica Ospedaliera 2^, nella parte in cui l'Invalidità Permanente del ricorrente è quantificata nella misura del 21%, anziché del 50% o, in subordine, del 30%, il Danno Biologico nella misura del 10% anziché del 15%. il Danno Morale nella misura del 3 anziché del 10% e, dunque, l'Invalidità Complessiva nella misura del 24%, anziché del 60, o, in subordine, del 40%, nonché - del verbale Mod.

sx), è stata giudicata ascrivibile alla '8^, anziché alla 6^ categoria Tabella "A", allegata al D.P.R. 915/78; -della nota del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - I Reparto - 4 visione - S.S.B. -, datata Si sono costituite i Ministeri appellati che hanno, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello, per violazione degli artt. 342, 434 c.p.c., non contenendo il ricorso una chiara indicazione delle censure mosse alla sentenza di primo grado, nonché dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito hanno chiesto il rigetto

Disposta c.t.u medico legale per accertare la percentuale di invalidità permanente e di danno biologico sulla persona dell'appellante, alla stregua delle leggi speciali di riferimento, e

dell'impugnazione, reiterando le difese del primo grado.

chiesti chiarimenti al dr. Vincenzo Vecchione all'uopo nominato, alla odierna udienza, dopo la discussione delle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.

\*\*\*\*\*\*\*

Vanno, innanzitutto, rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello sollevate dagli appellati.

Quanto alla prima, si osserva che l'appellante, come si evince dalla lettura dell'atto di impugnazione, indica con sufficiente precisione i motivi di dissenso rispetto alla valutazione della vicenda fatta dal giudice di *prime cure*, pur implicando evidentemente tale esposizione anche il richiamo delle argomentazioni difensive illustrate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr., da ultimo, in tema di inammissibilità dell'appello in materia di lavoro e previdenza, Cassazione SS.UU., sentenza n. 27199 del 16.11.2017: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata").

Quanto alla seconda eccezione, basterà rilevare che la Corte ritiene fondate le censure mosse alla impugnata sentenza che, in effetti, deve essere riformata, avendo erroneamente il Tribunale di Campobasso ritenuto immune da vizi la valutazione operata dalla C.M.O. 2<sup>^</sup> di La Spezia che ha quantificato nella misura del 24% l'Invalidità Complessiva di

	Effettivamente a fronte di una pregressa dichiarazione di permanente non idoneità al SMI in
	modo assoluto del della natura della patologia accertata ("
FA5	e della documentazione sanitaria allegata al ricorso di I grado, attestante alla data
- 1	del ertificato del responsabile del Dipartimento di Salute Mentale di
9 HE	Campobasso – ASREM), la persistenza di "
	nonché della specifica allegazione da parte del ricorrente della erroneità alla luce



della normativa di riferimento, delle quantificazioni cui erano pervenuti i sanitari dell'Amministrazione, il Giudice avrebbe *in primis* dovuto disporre una c.t.u. al fine di accertare la Invalidità Complessiva del ricorrente.

Quanto alle argomentazioni della Difesa erariale secondo cui il giudizio della CMO sarebbe incensurabile, basterà osservare che il GO ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi, previa verifica della loro legittimità.

Né è condivisibile l'interpretazione che dell'art. 6 l. 206/2004 danno i Ministeri appellati.

Detta disposizione prevede che "le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale".

Sostengono gli appellati che si è inteso così riconoscere "un meccanismo di rivalutazione di quanto liquidato alla vittima del terrorismo (solo) prima dell'entrata in vigore di tale norma, ossia il 26.08.2004, in relazione all'aggravamento sopravvenuto, al danno morale e al danno biologico". In difetto di espressa previsione, "la legge non può operare che per l'avvenire e non può che disciplinare fatti verificatisi successivamente all'entrata in vigore della stessa: di qui un primo profilo di inoperatività rispetto alla fattispecie in esame. Nella specie, al militare di truppa la percentuale d'invalidità permanente del 36% (rectius, del 21%, n.d.s.) e la relativa liquidazione risalgono al sossia dopo l'entrata in vigore della menzionata norma. Ritenere che tale norma possa avere una portata generale, con riferimento alla rivalutazione del danno biologico e morale, è del tutto erroneo, in quanto si finirebbe per considerare il danno biologico e morale come voci di danno liquidabile in ogni ipotesi senza alcuna differenziazione, in contrasto con quanto voluto dal legislatore".

Si contesta, dunque, che il D.PR. 181/2009, che regolamenta l'applicazione dell'art. 6 l. 206/2004 e detta i criteri medico – legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e delle diverse tipologie di danno, possa operare oltre i limiti temporali fissati dalla fonte sovraordinata (art. 6 l. 206/2004).

A tale assunto sarebbe sufficiente obiettare che la stessa CMO di La Spezia, ai fini della valutazione dell'invalidità de ha applicato, come si desume dal verbale del (allegato 2 del fascicolo di parte dell'appellante), i criteri di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009.



A tanto va aggiunto che questa Corte aderisce all'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di merito (cfr. Corte di appello di Firenze, sentenza n. 437/2018, Corte di appello di Genova, sentenza n. 274/2014), secondo cui "l'esclusione della voce di danno morale dalla percentuale complessiva di invalidità permanente nei casi di nuova determinazione, ovvero di rivalutazione di invalidità già riconosciuta ed erogata dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria del 2006 (come nel caso di specie, nel quale il riconoscimento risale al 2013), determinerebbe un'ingiusta ed ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni simili, in ragione del solo fattore temporale. In altre parole è da escludere che la rivalutazione delle percentuali di invalidità di cui all'art. 6 L. 206/2004 sia da riferire soltanto alle prestazioni già liquidate e indennizzate al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e non anche alla presente fattispecie, perché questo equivarrebbe a differenziare il trattamento di eventi simili sulla unica base di un – causale – fattore temporale. Al contrario ritiene il Collegio che ogni valutazione debba essere effettuata applicando canoni omogenei, e quindi facendo applicazione dei criteri di cui al DPR 181/2009, volto a dettare una disciplina univoca e generale della L. 206/2004, art. 6".

Ebbene fatta questa premessa non può che condividersi l'assunto del ricorrente secondo cui la C.M.O. di La Spezia non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate.

In particolare è errata la quantificazione dell'Invalidità permanente nella misura del 21%, pur dovendosi condividere l'ascrivibilità della stessa nella 8^ categoria, secondo le corrispondenze indicate nella tabella allegato 1 del DPR 181/2009<sup>1</sup>.

Si conviene, infatti, con il ricorrente nel ritenere che, tra le due percentuali, all'interessato vada applicata quella più favorevole ai fini della liquidazione dei benefici economici, ovvero, nella specie, quella del 30%, anche in relazione all'età in cui la menomazione si è verificata e stabilizzata (all'incirca 32 anni).

Quanto alla percentuale del danno biologico, la stessa andava, per le medesime ragioni sopra evidenziate, riconosciuta nella misura massima del 15% prevista per il codice n. 181 D.M. 12.7.2000, corrispondente alla patologia del S

, come indicato a pag. 20 del

ricorso di I grado).



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sul punto la pretesa del ricorrente secondo cui la patologia andrebbe ascritta nella categoria 6<sup>^</sup> è rimasta priva di adeguato riscontro, non essendo noto l'esito del giudizio intentato dinanzi al Tar Lazio in ordine a tale profilo della vicenda.

E, in riferimento al danno morale, la incidenza che la patologia ha avuto sulla vita lavorativa dell'appellante, determinandone l'inidoneità al SMI, oltre che la traumaticità dell'episodio cui è conseguita la accertata invalidità, consentono di quantificarlo nella misura massima dei 2/3 del danno biologico, prevista dalla lett. c) dell'art. 4 DPR 181/2009 e, quindi, nella specie, nella percentuale del 10%.

Applicando la lettera d) dell'art. 4 D.P.R. cit. e, quindi, la formula per cui l'Invalidità Complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del 100%, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità relativa alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico (IC= DB + DM+ (IP-DB), si perviene ad una percentuale del 40%.

Questo nel dettaglio il calcolo: 15% + 10 + (30 - 15) = 25 + 15 = 40%, valore corrispondente alla quantificazione subordinata indicata a pag. 22 del ricorso introduttivo del giudizio di I grado.

Ritiene la Corte di dovere disattendere le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nominato nel presente grado di giudizio, dr. Angela Moffa, che, pur dopo i chiarimenti sollecitati dal Collegio, ha valutato l'IC nella misura del 75%.

La dr.ssa Moffa è, infatti, pervenuta a tali conclusioni, eccedenti pure le valutazioni sottese alle richieste del (IC del 60% o, in subordine, del 40%), sulla base verosimilmente dell'evoluzione della patologia e dell'aggravarsi della stessa, che l'hanno indotta ad affermare che l'odierno appellante era affetto, alla data della visita, il da "I da "I

grave entità: > 50%), e nella percentuale del 75% la IP, applicando la categoria 3 della Tabella A allegata al D.P.R. 915/1978 (dal 71% all'80%).

A tanto va aggiunto che lo stesso ctp del nell'elaborato datato , allegato all'atto di appello, ha quantificato la IC nella misura del 50%, individuando la patologia del militare in "

Ebbene ritiene la Corte, in ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c., di non poter attribuire al ricorrente odierno appellante un bene della vita diverso da quello identificato nel

ricorso di I grado e oggetto di domanda, individuato nel "diritto soggettivo perfetto del ricorrente a percepire il complesso delle provvidenze per le "Vittime del Terrorismo" dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, in relazione all'Invalidità Complessiva quantificata in misura pari al 60%, o, in subordine, al 40%".

Ribadito, quindi, che al riconosciuta l'Invalidità Complessiva nella misura del 40%, va accertato e dichiarato, previa disapplicazione dei provvedimenti richimati in ricorso<sup>2</sup>, il diritto dell'appellante alla concessione di tutti i benefici connessi allo *status*, giammai contestato, di "Vittima del terrorismo" e di cui alla 1. 206/2004, in relazione alla accertata Invalidità complessiva del 40%.

Il Ministero dell'Interno va, quindi, condannato a corrispondere a decorrenza dall'evento, lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, co.3, l. 206/2004, come automaticamente perequato ai sensi dell'art. 11 D.L.vo 503/1992 e successive modificazioni, nonché dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/1998, anch'esso soggetto a perequazione automatica, oltre interessi dalla maturazione al saldo.

La sentenza del Tribunale di Campobasso va, quindi, riformata nei termini anzidetti, dovendo, invece, essere confermata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia, non avendo l'appellante formulato alcuna censura in ordine a detta statuizione, sulla quale, pertanto, deve ritenersi intervenuto il giudicato.

Le spese, nei rapporti tra ricorrente e Ministero della Difesa, seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per disporne al compensazione anche solo parziale, e si liquidano come da dispositivo (€ 1.500,00 per il I grado; € 2.000,00 per il II).

A carico del Ministero soccombente vanno poste anche le spese della ctu disposta dalla Corte, che si liquidano in complessivi  $\in$  292 (per il I incarico,  $\in$  288 – 1/3 per il ritardo=  $\in$  192; per i chiarimenti:  $\in$  100,00)<sup>3</sup>.


Quanto ai rapporti tra l'appellante e il costituito Ministero dell'Economia e delle Finanze, le spese possono essere integralmente compensate, non avendo l'appello, come evidenziato,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad eccezione, per quanto sopra precisato, del verbale Mod.

Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia - Commissione Medica Ospedaliera 2^- nella parte in cui la menomazione dell'integrità fisica derivante dall'infermità "A.

ata giudicata ascrivibile alla '8^, anziché alla 6^ categoria Tabella "A", anegata al D.F.R. 913/78

<sup>3</sup> Il c.t.u. avrebbe dovuto depositare l'elaborato finale il entro dieci gg. dal deposito delle osservazioni delle parti, entro il avendolo depositato il



investito la statuizione della sentenza di I grado che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di detto appellato.

Per mero errore materiale nel dispositivo letto in udienza si è indicato nel Ministero dell'Interno, anziché nel Ministero della Difesa, l'appellato soccombente.

#### POM

La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, sentiti i procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in funzione di Giudice del Lavoro del proposto con ricorso qui depositato il rei confronti di MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'ECONOMIA e FINANZE, in persona del rispettivo Ministro/legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accerta e dichiara, previa disapplicazione dei provvedimenti richiamati in ricorso, il diritto dell'appellante alla concessione di tutti benefici connessi allo *status* di "Vittima del terrorismo" e di cui alla l. 206/2004 in relazione alla accertata invalidità complessiva del 40%;

condanna il Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro *p.t.*, a corrispondere a persona del Ministro *p.t.*, a corrispondere a persona dell'art. 5, co.3, 1. 206/2004, come automaticamente perequato ai sensi dell'art. 11 D.L.vo 503/1992 e successive modificazioni, nonché dell'assegno vitalizio ex art. 2 1. 407/1998, anch'esso soggetto a perequazione automatica, oltre interessi dalla maturazione al saldo.

**Condanna** il Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in complessivi  $\in$  3.5000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio quanto al rapporto processuale appellante e appellato Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Pone** a carico del Ministero dell'Interno le spese della disposta c.t.u., che liquida in complessivi € 292,00, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti.

Campobasso,

Il consigliere estensore Dr. Rita Pasqualina Curci

Il Presidente Dr. Vincenzo Pupilella

